



**Promemoria imposte alla fonte dei membri
dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche
Valida dal 1. gennaio 2001**

I. Persone assoggettate

Le persone senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera che sono membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva nel Cantone, sono assoggettate all'imposta alla fonte sulle indennità loro versate a questo titolo.

Le persone membri dell'amministrazione o della direzione di imprese estere aventi uno stabilimento d'impresa nel Cantone sono parimenti assoggettate all'imposta alla fonte sulle indennità loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa.

II. Prestazioni imponibili

Sono imponibili i tantièmes, i gettoni di presenza, le indennità fisse e le altre remunerazioni versate al contribuente nella sua qualità di membro dell'amministrazione o della direzione di una persona giuridica. Non sono imponibili le spese di viaggio e di alloggio se debitamente documentate.

III. Calcolo dell'imposta

(imposta cantonale, comunale e federale)

L'aliquota d'imposta è fissata al 25 % delle prestazioni lorde.

IV. Riserva delle convenzioni di doppia imposizione

La trattenuta deve essere, da parte del debitore della prestazione imponibile, operata secondo le disposizioni della presente direttiva. Al contribuente è tuttavia data la facoltà di far valere eventuali disposizioni divergenti che dovessero risultare da una convenzione di doppia imposizione conclusa dalla Svizzera con il suo Stato di domicilio. In questo caso fa stato la procedura stabilita dalla convenzione in concreto applicabile. Eventuali informazioni al riguardo possono essere ottenute presso l'Ufficio delle imposte alla fonte.

V. Conteggio e versamento all'autorità fiscale

1. Le imposte alla fonte scadono al momento del pagamento (versamento in contanti o bonifico) oppure della compensazione della prestazione imponibile e devono essere versate all'Amministrazione Cantonale delle Imposte, Reparto contabilità, entro 30 giorni dalla scadenza.
2. La ditta, quale debitrice della prestazione imponibile deve trasmettere all'Amministrazione Cantonale delle Imposte, Ufficio delle imposte alla fonte, il conteggio (modulo 131) debitamente compilato indicando il cognome, nome e indirizzo (all'estero) del contribuente, la data di entrata, e di uscita in qualità di membro dell'amministrazione o della direzione, l'ammontare delle prestazioni versate, l'aliquota d'imposta e l'ammontare delle imposte trattenute alla fonte. La debitrice della prestazione imponibile ha il diritto di trattenere direttamente una provvigione d'incasso del 2 % sull'imposte spettanti all'autorità fiscale.
3. La ditta, quale debitrice della prestazione imponibile è responsabile della trattenuta corretta e del riversamento delle imposte alla fonte.
4. L'omissione intenzionale o per negligenza del prelevamento delle imposte alla fonte è considerata una sottrazione d'imposta e il mancato versamento delle medesime all'autorità fiscale un'appropriazione indebita.

VI. Attestazione concernente l'imposta trattenuta

Al contribuente deve essere rilasciata, senza che ne faccia richiesta, un'attestazione con l'ammontare dell'imposta trattenuta alla fonte.

VII. Rimedi giuridici

Il contribuente o il debitore della prestazione che intende contestare la trattenuta d'imposta alla fonte può richiedere all'Ufficio delle imposte alla fonte una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento. La richiesta deve essere presentata entro la fine del mese di marzo dell'anno che segue la scadenza della prestazione imponibile.

VIII. Informazioni

Informazioni possono essere chieste all'Amministrazione Imposte del Cantone dei Grigioni, Ufficio delle Imposte alla fonte, Coira (telefono 081 257 34 29, Segretariato).